



- **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Metafora**
(D.M. 28/07/14, G.U. n. 193/21/08/14)
(già Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale D.M. 06/12/94)

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO
DEGLI SPECIALIZZANDI
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA**

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA – via Dante Alighieri, 142 Bari P.IVA07567380725– nella persona del suo rappresentante legale Pasquale Chianura, nato a [REDACTED], il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] quale ente gestore della Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede legale in Via Enrico Fermi n 15 – 01100 Viterbo, Partita Iva 01455570562 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Legale Rappresentante dal Direttore Generale f.f. Dr.ssa Antonella Proietti, nata a [REDACTED], C.F. [REDACTED]

PREMESSO CHE

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA C.F. 07567380725 costituitosi il 31 ottobre 2013 con rogito notarile, repertorio 108196, data iscrizione CCIAA 04.02.2014, nella persona del Prof. Pasquale Chianura, domiciliato a Bari in Corso Cavour, 185, C.F. CHNPQL43D21D761H, in qualità di Amministratore Unico;

Che LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA persegue il seguente fine: promuovere lo studio, la ricerca e la formazione professionale nel campo della comunicazione umana e dei sistemi di relazione sociale con particolare riguardo alla famiglia e alla coppia .

Gli obiettivi sono:

- lo studio, la ricerca e l'approfondimento dell'intervento di psicoterapia sistemica in relazione ai problemi della famiglia, della coppia e di ogni altro sistema relazionale sia sotto il profilo della prevenzione che della cura
- la promozione e l'attuazione della formazione professionale, sia con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia relazionale, che attraverso corsi di formazione relazionale .

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE METAFORA gestisce la Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale, legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 06/12/94, G.U. n. 296/20/12/94 D.M. 23/05/12, G.U. n. 132/08/06/12 rispettivamente per le sedi di Bari e Roma, conferma riconoscimento D.M. 28/07/2014, G.U. 193/21/08/2014 e a tal fine stipula

convenzioni di tirocinio per i propri specializzandi in Psicoterapia per offrire loro esperienze di progettazione e gestione dei setting di trattamento, analisi della domanda, scelta del trattamento di elezione, erogazione di trattamenti di psicoterapia e counselling, valutazione dell'efficacia dei trattamenti ecc.

ART.2

L'Asl Viterbo assicura all'interno dei propri Servizi dell'UOC Psicologia l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. In detta struttura si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della scuola Metafora i quali saranno accolti nel numero di 2 (due) allievi per anno accademico da concordare preventivamente con il Direttore dell'UOC Psicologia e la direzione della scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale Metafora.

I corsi di tirocinio verranno svolti presso le sedi di servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ART.3

All'attività di tirocinio di cui al precedente articolo possono partecipare tutti gli allievi (tutti laureati in medicina e/o psicologia) iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale Metafora.

ART.4

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando e la suddetta struttura

ART.5

Gli allievi di cui al precedente articolo che vengano in contatto con gli utenti e con i casi clinici durante lo svolgimento del tirocinio, saranno tenuti a mantenere il segreto professionale su quanto possano apprendere, mantenendo un comportamento consono all'ambiente, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con gli utenti e gli operatori della struttura.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Leg. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

ART.6

La scuola Metafora, nell'espletamento delle attività di tirocinio, assicura che i tirocinanti siano coperti con adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni sul lavoro presso l'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività. Resta fin d'ora convenuto che l'Asl di Viterbo rimarrà completamente estraneo ad ogni responsabilità al riguardo.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Sono a carico della scuola Metafora tutti gli oneri relativi agli adempimenti di legge in merito alla prevenzione della diffusione del virus Covid-Sars2 eventualmente richiesti ai fini dell'ingresso presso le strutture dell'Azienda (eventuali test sierologici o molecolari presenti o futuri).

ART.7

La Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla stipula delle parti e può essere rinnovata alla scadenza

nelle stesse modalità previste per la stipula, previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni.

ART.8

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (a carico della Scuola Metafora) e può essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26-04-86 / 131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART.9

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto e sottoscritto

Viterbo, _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Antonella Proietti

Bari, _____

Per l'Istituto Metafora s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Pasquale Chianura
